

## 159 IRC: Il DS non può fare il tutor

### Domanda

Gentilissimo Nicola, sono una docente di religione neo immessa in ruolo quest'anno. Insieme al mio Dirigente Scolastico avremmo un quesito importante da porle: vorremmo sapere se ci sono riferimenti normativi che specifichino chi debba essere il tutor di un insegnante di religione. Altri docenti con competenze specifiche che magari insegnino o abbiano insegnato religione cattolica nella propria classe? Il Dirigente Scolastico? Quest'ultimo dice di no, però l'incaricato Diocesano disse, a suo tempo, che proprio i Dirigenti Scolastici avrebbero dovuto prendere questo incarico di tutor, poi, noi insegnanti di religione immessi in ruolo quest'anno avremmo dovuto essere i tutor del secondo scaglione del concorso. Gradirei se volesse darci un chiarimento in merito per una questione così delicata e importante, al più presto.

### Risposta

Ad oggi non ci sono indicazioni precise circa le modalità di svolgimento del periodo di prova dell'insegnante di religione cattolica neo immesso in ruolo, fatto eccezione per quanto riportato nella nota ministeriale numero 983 del 9 giugno 2005 che così recita: *“Ai fini dell'attività di formazione i Dirigenti scolastici delle sedi di servizio degli insegnanti IRC, a partire dal 1° settembre 2005, dovranno provvedere all'iscrizione all'area riservata “puntoeduneoassunti” dell'INDIRE, secondo le istruzioni che saranno diramate prima dell'inizio dell'a.s. 2005/2006. Le attività di cui trattasi, ovviamente, non riguarderanno i contenuti disciplinari, che sono di competenza dell'autorità ecclesiastica, ma tutti gli altri aspetti del profilo professionale dei docenti di religione cattolica.*

Ritengo tuttavia che non potranno essere dissimili da quelle previste per gli insegnanti delle altre classe di concorso: il docente neo

nominato in ruolo è tenuto a svolgere un periodo di prova chiamato anno di formazione

In questo periodo è assistito da un docente designato dal Dirigente scolastico anche su proposta del Collegio docenti.

Ad ogni tutor non possono essere affidati più di due docenti.

A completamento si aggiunge che l'anno di formazione è costituito anche da attività seminariali che si svolgono in corsi di formazione e spesso hanno carattere intensivo residenziale.

Al termine dell'anno il neo immesso in ruolo dovrà redigere una relazione sulle esperienze e le attività svolte, discutendola col comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Alla fine dell'anno il Dirigente scolastico è tenuto a redigere una relazione sull'anno di formazione dei docenti, ai fini della conferma in ruolo.

**E' da escludere che la funzione tutoriale possa essere svolta dal Dirigente scolastico ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale Area - V, cioè il contratto di lavoro dei Dirigenti scolastici.**